



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 17/01/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO GESTIONE RIFIUTI 28 dicembre 2012, n. 184

Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune dell'ex ATO LE1 dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2013.

L'anno 2012 addì 28 del mese di Dicembre, in Modugno, nella sede del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Ufficio Gestione Rifiuti, la dott.ssa Antonietta Riccio ha adottato il seguente provvedimento.

Visti gli artt. 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.98;

Visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del d.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti i commi da 24 a 40, art. 3, Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e successive modificazioni, che istituiscono il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi;

Vista la Legge regionale n. 5 del 22 gennaio 1997, e successive modificazioni, che reca la disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi;

Visti gli artt. 8 e 9 della Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2007;

Visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, adottato con Decreto del Commissario Delegato per Emergenza ambientale in Puglia 9 dicembre 2005, n. 187 "Aggiornamento, completamento e modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con decreto commissariale n. 41/2001, così come completato, integrato e modificato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296, Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate", che indica gli obiettivi di raccolta differenziata per ciascun anno;

Considerato che per l'anno 2011 il citato piano di gestione dei rifiuti fissa quale obiettivo di raccolta

differenziata il raggiungimento del 55%;

Visto l'art. 7, comma 16 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011, che stabilisce che il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica debba provvedere alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e alla contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno successivo a quello di emanazione del provvedimento;

Considerato che l'art. 32 della legge finanziaria regionale 2013, ha apportato modifiche alla Legge regionale 38/2011, emendando il comma 6, il cui disposto entrerà in vigore il 01 gennaio 2014;

Considerato quanto riportato nell'allegato 1 della Legge Regionale 25/07;

- in relazione al metodo di calcolo della quota di tributo speciale per il conferimento in discarica (criterio RD, riferito all'obiettivo di RD dell'anno 2011 pari al 56%), come di seguito riportato:
- in relazione all'eventuale riduzione degli importi sopra riportati del 50%, prevista in caso di chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati, come di seguito riportato:

Vista la nota del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Ufficio Gestione Rifiuti del 25.09.2012 prot. n. 6022, con la quale si invitavano i Comuni della Regione Puglia a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

Vista la nota del Comune di Campi Salentina del 28.09.2012, prot. n. 14031 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Caprarica di Lecce del 05.11.2012, prot. n. 4928 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Carmiano del 17.10.2012, prot. n. 15094 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Cavallino del 22.11.2012, prot. n. 7574 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Martignano del 11.10.2012, prot. n. 3241 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Salice Salentino del 18.10.2012, prot. n. 12331 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di San Cesario di Lecce del 03.10.2012, prot. n. 8034 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di San Donato di Lecce del 26.10.2012, prot. n. 7858 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di San Pietro in Lama del 08.10.2012, prot. n. 5127 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Surbo del 03.10.2012, prot. n. 16083 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Veglie del 30.09.2012, prot. n. 11925 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Considerato che:

- i Comuni di Calimera, Castrì di Lecce, Copertino, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Melendugno, Monteroni di Lecce, Novoli, Porto Cesareo, Squinzano, Trepuzzi e Vernole non hanno provveduto ad alcuna comunicazione ai sensi della normativa vigente ai fini ecotassa;

Considerato che:

- il Consorzio dei Comuni del bacino LE1 non ha provveduto, allo stato attuale alla individuazione del gestore unico e pertanto non è applicabile la riduzione del tributo speciale per il conferimento in discarica prevista dall'art. 9 comma 3 lettera b);

- il Consorzio dei Comuni del bacino LE1 ha provveduto, allo stato attuale e per quanto di propria competenza, alla chiusura del ciclo previsto quale criterio di premialità dall'art. 9 comma 3 lettera b);

Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dall'Ufficio Gestione Rifiuti si ritiene di quantificare l'aliquota di tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) per l'anno 2013 secondo tabella riassuntiva di seguito riportata:

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela e della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto su premesso

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
GESTIONE RIFIUTI

vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

visto il comma 6, art. 9, L.R. n. 25 del 3 agosto 2007, l'art. 7 della L.R. 38 del 30 dicembre 2011 e l'art. 32 della Legge Finanziaria regionale 2013;

Sulla scorta delle risultanze istruttorie,

DETERMINA

- di approvare l' aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2012, per ciascun comune dell'ex ATO LE1 in euro 7,50 (euro sette/50), fatta eccezione per il Comune di Cavallino per il quale l'aliquota è di euro 5,625 (euro cinque/625).

il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito <http://ecologia.regione.puglia.it>
- b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Finanze;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- e) sarà trasmesso in copia conforme ai Comuni dell'ex ATO LE1 ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
- f) il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio e' stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento e' conforme alle risultanze istruttorie

Il Dirigente dell'Ufficio Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Antonietta Riccio Dott.Giovanni Campobasso
